

n. 1/14 REG. Avocazioni
n.289/12 R.G.N.R.
n.351/13 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI L'AQUILA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Ordinanza di archiviazione
(art. 409 c.p.p.)

Il Giudice dott. **Giuseppe ROMANO GARGARELLA**,
letti gli atti del procedimento nei confronti di BERTOLASO GUIDO;
esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;
all'esito dell'udienza camerale tenutasi in data 26.5.2015;
rilevato che possono essere condivise le argomentazioni espresse dal
Pubblico Ministero nella sua richiesta di archiviazione,
rilevato che deve operarsi sul punto una necessaria premessa, ricostruendosi
così la vicenda processuale: in primo grado, i membri della commissione
grandi rischi erano stati condannati per omicidio colposo plurimo in quanto
con le assicurazioni da loro date avevano fatto in modo che persone che in
precedenza all'avvisaglia di scosse di terremoto uscivano di casa nella notte
poi tra il 5 ed il 6 aprile 2009, malgrado le forti scosse di avvertimento delle
ore 11.30 e delle 1.30 circa erano rimaste a casa, per cui quanto vi era stata la
scossa più forte, delle ore 3.32, erano rimaste coinvolte nel crollo della loro
abitazione, e lì erano morte. Altri soggetti avevano riportato lesioni.
L'accusa si reggeva quindi sull'accertamento in concreto del nesso di
causalità concreta tra il mancato allarme ed anzi le assicurazioni ricevute,
ed il comportamento di chi per ciò stesso aveva modificato le proprie
abitudini, e invece di uscire dalla propria abitazione era là rimasto.
E, sul punto, questo giudice deve ribadire quanto già asserito in precedenti
provvedimenti, ribadendosi in astratto la correttezza dell'impianto
accusatorio in relazione ad una eventuale responsabilità penale nel caso in

esame: in particolare, il comportamento di rassicurazione e di mancato allarme appare connotato da colpa in relazione sia all'omesso avviso dell'aggravamento del rischio, sia soprattutto in ordine alla rassicurazione sulla tranquillità della situazione all'esito di mesi di sciami sismico (esemplificando: la situazione è favorevole, sta scaricando, brindare con il vino rosso, purchè doc, ecc...).

Per cui, partendo dall'ovvio e pienamente condivisibile concetto che i terremoti non si possono in concreto prevedere, e che tutt'al più si può ricorrere ad una analisi statistica in simili casi (e qui appunto si ricorda come la esperienza aquilana del 300 e del 700 doveva far capire che poteva esservi una situazione di aggravamento del rischio insito nella zona), si è rivelata non solo smentita dai fatti, ma anche ab initio non corretta la rassicurazione fornita all'esterno quanto meno dal DE BERNARDINIS. Cosippure, in astratto tale rassicurazione poteva ben avere avuto in diversi casi l'effetto di modificare il comportamento di soggetti che in precedenza adottavano la diversa linea di comportamento di uscire dagli ambienti chiusi dopo una forte scossa, e che dopo la riunione degli odierni indagati e la comunicazione all'esterno dei risultati della stessa si determinarono ad adottare la diversa linea di rimanere al chiuso, convinti che non potessero esservi scosse più forti di quelle già verificatesi.

Sul punto, quindi, dovrà esaminarsi il comportamento dell'attuale indagato BERTOLASO.

In secondo grado, tutti i membri della grandi rischi sono stati assolti ad eccezione del DE BERNARDINIS (e questo rileva di meno ai fini che interessano, poiché è stato ritenuto valido l'impianto accusatorio nella costruzione: rassicurazione-evento morte), e per talune posizioni di soggetti deceduti (e questo oggi ci interessa) si è ritenuto che non vi fosse prova sufficiente che il loro comportamento sia stato in concreto influenzato dalle rassicurazioni ricevute dal DE BERNARDINIS.

Ad oggi, il Pm (la Procura Generale a seguito di avocazione del fascicolo) ha chiesto il rinvio a giudizio dell'indagato BERTOLASO GUIDO, ma ha altresì chiesto l'archiviazione in relazione ai fatti reato per i quali è intervenuta assoluzione in appello.

Chiariamo a questo punto il corretto metro di giudizio che deve essere usato dal giudice delle indagini preliminari nel caso di richiesta di archiviazione con opposizione della parti offese.

L'art. 125 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale stabilisce che "il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di

archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio". E, secondo la migliore interpretazione, tale regola di giudizio, che si rivolge all'ufficio del pubblico ministero, regola il caso in cui la notizia di reato è infondata, e quindi l'accusa si presenta insostenibile (cfr Corte Costituzionale n. 88/1991).

M, anche in base alla lettura dei principi condivisibilmente enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza Ghirarduzzi del 22 giugno 1990, si deve ritenere che il GIP debba muoversi in una ulteriore ottica, quella di verificare se il quadro probatorio a carico dell'imputato sarebbe sufficiente o meno ai fini di una pronuncia di condanna.

E, nel caso in esame, poiché il materiale probatorio sin qui raccolto appare completo sotto ogni punto di vista, e non vi è spazio per ulteriori acquisizioni, si può passare ad un giudizio relativo alla prognosi di sufficienza o meno di una pronuncia di condanna per le posizioni oggi in esame.

Per cui, è vero che l'accusa non sarebbe in toto completamente insostenibile, come ha provato l'esservi stata una pronuncia di condanna in primo grado: ma il giudizio prognostico sulla possibilità di una condanna che arrivi in giudicato appare altamente sfavorevole, alla luce delle precisazioni che la Corte di Appello ha fornito alle pagine da 320 in poi della sentenza del 10 novembre 2014, considerazioni che appaiono non superabili nel punto in cui pongono un ragionevole dubbio sulla sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento, poiché in queste pagine vengono enucleati elementi e fattori che valgono a impedire che possa affermarsi con certezza appunto oltre ragionevole dubbio la sussistenza di tale nesso di causalità in concreto nei casi in esame, di nuovo oggi al vaglio del giudice. Dubbi che comunque non pongono ostacolo alla proposizione di una azione civile, ma che allo stato attuale in sede penale impediscono di far pronosticare un esito positivo all'esercizio dell'azione penale.

Né si può sottacersi il fatto che una ipotetica, ma a questo punto difficilmente pronosticabile pronuncia di condanna, andrebbe incontro a una sicura possibilità di revisione ex art. 630 c.p.p. per contrasto con i fatti posti a base della citata sentenza della Corte di Appello.

Per cui, ritenuto che comunque come si è detto l'impianto accusatorio di per sé appare valido e condivisibile, per cui il provvedimento di archiviazione non può basarsi sull'assenza in astratto di possibilità di configurare la penale responsabilità dell'indagato per mancanza in toto degli elementi della

condotta o della colpa, ma solo su una analisi concreta della sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, come si ribadisce operato dalla Corte di Appello sul punto prima ricordato della analisi concreta del comportamento di taluni delle vittime;

Ritenuto inoltre che quindi in ogni caso anche ulteriori mezzi di prova richiesti nulla aggiungerebbero al quadro probatorio fin qui descritto, per cui non si rivela utile l'assunzione degli stessi, non potendo in ogni caso essere utilmente sostenuta l'accusa in giudizio; del resto, nel caso in esame, anche alla luce della approfondita istruttoria svolta, la alternativa concreta sarebbe stata pur sempre solo tra provvedimento di archiviazione e ordine di formulare l'imputazione coatta;

P.O.M.

dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

L'Aquila, 26.5.2015

IL GIUDICE

(dott. Giuseppe ROMANO GARGARELLA)

